

# PIGNORAMENTI E CESSIONI DI CREDITI RETRIBUTIVI: PROFILI PRATICI

**Valentina Pini**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il pignoramento dello stipendio e dell'indennità di fine rapporto: limiti e cumulabilità. - 3. La cessione del quinto della retribuzione. - 4. La speciale procedura di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602 del 29/9/1973. - 5. In conclusione.

## ***1. Premessa.***

Pressoché ogni azienda riceve notificazioni di atti di pignoramento presso terzi del credito retributivo di dipendenti, oppure di cessioni del quinto del credito retributivo stesso, a valle di accordo stipulato in tal senso tra lavoratore e società finanziarie.

Non di rado, con riferimento al medesimo dipendente, le due vicende si sommano; se poi si aggiunge, ad esempio, una richiesta di alimenti da parte di un ex coniuge azionata anch'essa per via giudiziaria, si possono creare situazioni delicate per il lavoratore, ma anche per il datore che ha l'obiettivo di pagare "bene": vale a dire senza rischiare di incorrere in duplicazioni di esborsi.

Oggi la disciplina in materia di pignoramento e cessione del quinto su stipendi salari e retribuzioni è sostanzialmente analoga per il settore del lavoro pubblico e per quello del lavoro privato.

## **2. Il pignoramento dello stipendio e dell'indennità di fine rapporto: limiti e cumulabilità.**

L'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e ss.mm., sul quale la Corte Costituzionale è intervenuta più volte (1) e l'art. 545 c.p.c. sono le fonti normative di riferimento.

Un primo limite alla pignorabilità, richiamato sia dall'art. 545, 4° comma, c.p.c. che dall'art. 2 del D.P.R., primo comma, n.ri 2 e 3, è quello del quinto - al netto di ritenute - dello stipendio (o salario o retribuzione).

L'art. 545 c.p.c. prevede poi, al comma terzo, una potenziale deroga

---

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25.03.1987, n. 89, in *Giur.it.* 1989, I,1,237 (nota), *Rass. avv. Stato* 1987, I,231, *Riv. dir. proc.* 1989, 1178 (nota), *Dir. lav.* 1988, II,398, *Riv. corte conti* 1988, fasc. 4,231, *Notiziario giur. lav.* 1988, 864, *Rass. giur. Enel* 1989, 339, *Giur. cost.* 1988, I,4126, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma, numero 3), nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 di questo decreto fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito valutato nei confronti del personale.

Con sentenza 26.07.1988, n. 878, in *Giur. it.* 1989, I,1,237 (nota), *Rass. avv. Stato* 1987, I,231, *Riv. dir. proc.* 1989, 1178 (nota), *Dir. lav.* 1988, II,398, *Riv. corte conti* 1988, fasc. 4,231, *Notiziario giur. lav.* 1988, 864, *Rass. giur. Enel* 1989, 339, *Giur. cost.* 1988, I,4126, poi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma, numero 3), nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Con sentenza 19.03.1993, n. 99, in *Giust. civ.* 1993, I,1425, *Giur. cost.* 1993, 801, *Lavoro e prev. oggi* 1993, 999, *Cons. Stato* 1993, II, 403, *Foro it.* 1993, I,2129, *Giur. it.* 1993, I,1,1135, *Informazione previd.* 1993, 371, *Riv. giur. polizia locale* 1993, 615, *Riv. corte conti* 1993, fasc. 2, 199, infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma, numero 3), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c., anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

al limite predetto, laddove il pignoramento avvenga per crediti alimentari: la misura potrà essere determinata, in tal caso, dal Presidente del tribunale o da Giudice da lui delegato.

Il comma 5° dell'art. 545 c.p.c. stabilisce, infine, che nel caso in cui si sommino pignoramenti per cause alimentari e pignoramenti per crediti ad altro titolo, il pignoramento non potrà comunque estendersi oltre la metà dell'ammontare dello stipendio (o salario, o retribuzione).

Vi è poi il D.P.R. 180/1950 che, all'art. 2 n. 1, prevede un limite di pignorabilità di un terzo dello stipendio per i crediti dovuti “per causa di alimenti dovuti per legge”.

Rimane fermo il limite della metà dello stipendio, salario, o retribuzione, al netto delle ritenute, nel caso di concorso tra “*debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o lavoro*”, ovvero per “*tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni*” e debiti “*per causa di alimenti dovuti per legge*”.

Quando si riceve, pertanto, la notificazione di un atto di pignoramento, occorre capire dall'esame del medesimo se il credito vantato abbia natura c.d. “alimentare” (2), oppure se si tratti di assegno di mantenimento ed, in tal caso, chi sia il soggetto mantenuto.

Se infatti il mantenimento riguarda un figlio, anche maggiorenne (purché non autonomo), la giurisprudenza presume trattarsi di mantenimento avente fini alimentari. Se, invece, si tratta di mantenimento del coniuge, si presume teso a mantenere il tenore di vita e non si applica la deroga al limite del quinto (3).

---

(2) Quindi, rientri nelle ipotesi di cui all'art. 433 e ss. c.c.: ed esisterà allora una sentenza ad averlo accertato.

(3) Cassazione civile sez. III, 26.05.2020, n. 9686, in “*Ilfamiliarista.it*”, 22.07.2020, con nota FIENGO: “*L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare. Non potendo il giudice*

Tale distinzione (in attesa del decreto di assegnazione che spesso porta chiarezza) serve a capire quali somme il datore di lavoro possa e debba trattenere (ed accantonare) sulla retribuzione corrente erogata al lavoratore: lo si potrà desumere dal titolo sulla cui base venga eseguito il pignoramento, titolo che dovrebbe essere stato preventivamente notificato al debitore e menzionato nell'atto di pignoramento presso terzi stesso.

Una procedura semplificata, relativa ai soli crediti cui viene riconosciuta natura alimentare (tra i quali ricade quello al c.d. assegno di mantenimento), è prevista dall'art. 8 (4) della legge 898/1970 (5). Nel caso vi siano più pignoramenti che si sovrappongono nel tempo, sulla base della normativa sopra menzionata prima verrà soddisfatto il pignoramento antecedente (avuto riguardo alla data della notifica del pignoramento, non del sorgere del credito in sé) con trattenute che non superino il quinto dello stipendio; poi, a seguito dell'estinzione

---

*dell'esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Ne deriva la compensabilità del credito al mantenimento del coniuge, non essendo per tale credito operante il divieto dell'art. 447, comma 2, c.c.”.*

(4) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022.

(5) Ai sensi di tale norma, il coniuge cui spetti la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora del coniuge obbligato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trascorsi trenta giorni, persistendo l'inadempimento, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, invitandoli a versargli direttamente le somme dovute.

Di tale procedura il coniuge precedente deve dare comunicazione al coniuge inadempiente.

Lo stesso articolo precisa, all'ultimo comma, che anche in questo caso il limite di aggrèditabilità degli importi dovuti al debitore pignorato è la metà dei medesimi.

del primo credito e del relativo pignoramento, succederà il pagamento del secondo sempre nei limiti del quinto.

Solo qualora uno dei due pignoramenti trovi fondamento in un credito di natura alimentare il limite del pignorabile, ricordiamo, aumenta a metà dello stipendio netto: ma il principio della successione dei pignoramenti non cambia.

L'art. 68 del D.P.R. 180/1950 prevede che, qualora il pignoramento intervenga su uno stipendio già gravato da una cessione del quinto perfezionata e debitamente notificata, non si possa pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario (valutati al netto di ritenute) e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 180 medesimo (6).

Il cumulo dei pignoramenti e/o di cessioni rende indispensabile per il datore che la dichiarazione che il medesimo (terzo pignorato) deve rendere ai sensi dell'art. 547 c.p.c. sia quanto più precisa possibile. Indicare le date di ricezione dei precedenti pignoramenti; l'importo complessivo richiesto e quello eventualmente residuo; infine, la natura del credito sulla cui base sono in essere i precedenti pignoramenti (ove possibile), sono elementi che consentiranno al Giudice dell'esecuzione la più corretta valutazione della situazione debitoria complessiva del lavoratore e, quindi, l'emanazione di un provvedimento concretamente applicabile senza ostacoli.

Anche le competenze finali di rapporto, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, sono soggette a pignoramento con gli stessi limiti che

---

(6) Cfr. ad esempio Tribunale Siena, sent. 09.09.2019, n. 883, in *Banca dati De Jure*, Redazione Giuffrè 2019: “*Nel caso di pignoramento di un credito su cui già gravava la cessione volontaria del quinto, la differenza fra la metà dello stipendio e la quota ceduta è interamente pignorabile solo se la somma della quota volontariamente ceduta e delle quote dei pignoramenti successivamente intervenuti (da intendersi ognuno non superiore al quinto) superano la metà dello stipendio, che costituisce il limite invalicabile a garanzia delle basilari esigenze di vita del debitore*”.

si applicheranno alle retribuzioni/stipendi: ciò vale anche in relazione alle somme erogate a titolo di indennità conseguente ad un licenziamento, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, *ex art. 12, comma 4, lettera b) della legge 153/1969 e ss.mm.*

Con una novella del 2021 (7) è stato introdotto l'obbligo, per il creditore procedente, di notificare al debitore ed al terzo pignorato, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (8).

L'ordinanza di assegnazione viene emessa sulla base della dichiarazione resa dal terzo pignorato; ove tale dichiarazione sia stata resa in modo errato, la si potrà revocare fino, appunto, al momento di emissione dell'ordinanza stessa.

Tale provvedimento, una volta portato a conoscenza del terzo pignorato, è titolo esecutivo, operando il trasferimento della titolarità del credito (9).

Avverso tale ordinanza, qualora il terzo voglia opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, lo strumento utilizzabile sarà l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.

---

(7) Comma 5°, art. 543 c.p.c., aggiunto dall'art. 1, comma 32, l. 26 novembre 2021, n. 206.

(8) La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

(9) Il quale resta, peraltro, immutato nei suoi caratteri ed accessori.

Se invece si intendesse fare valere vizi relativi al procedimento di formazione dell'ordinanza ovvero dedurre fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia, lo strumento da attivare sarà quello dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. (10).

Il terzo pignorato non potrà quindi proporre, a pena di inammissibilità, opposizione all'esecuzione per fatti antecedenti alla formazione del titolo (ordinanza di assegnazione), opposizione che spetta solo al debitore originario.

Se l'errore nella dichiarazione resa emerge successivamente all'emissione - e notificazione - dell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato avrà l'onere di proporre anche in questo caso opposizione *ex art.* 617 c.p.c. In mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti (11).

Merita infine segnalare che la Cassazione ha di recente deciso, mutando orientamento anteriore, che il terzo pignorato deve ritenersi sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi (12) avviati dalle altre parti interessate.

---

(10) In quanto generale strumento di contestazione della legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Cfr. Tribunale Brescia sez. IV, 09/09/2020, n. 1731, in banca dati De Jure, Redazione Giuffrè 2020; conforme Tribunale Grosseto, 18/05/2016, n. 410, in banca dati De Jure, Redazione Giuffrè 2016.

(11) In mancanza, l'ordinanza di assegnazione sarà irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, potrà solo proporre contestazioni fondate su fatti sopravvenuti. Cfr. Cassazione civile sez. III, 05/05/2017, n.10912, in *Ilprocessocivile.it* 14.06.2018 (nota di: PARISI Giacinto).

(12) Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, n.13533, in *Ilprocessocivile.it* 14.10.2018 (nota di: LAUROPOLI Giuseppe).

### 3. *La cessione del quinto della retribuzione.*

In tempi in cui il pagamento a rate ed il debito al consumo sono uno stile di vita, un rilievo non secondario riveste la cessione del credito (quello retributivo, ovviamente), disciplinata, in generale, dagli artt. 1260 e ss. c.c., nonché sempre dal D.P.R. 180/1950.

Il lavoratore subordinato - cedente - potrà decidere di cedere parte del suo credito retributivo nei confronti del datore di lavoro - debitore ceduto - senza necessità che quest'ultimo presti il proprio consenso alla cessione (art. 1260 c.c.) (13).

Tale cessione produrrà effetti nei confronti del debitore ceduto, cioè, qui, del datore di lavoro, nel momento in cui questi l'accetti o gli venga notificata (art. 1264, primo comma, c.c.) (14). Anche tale cessione incontra dei limiti.

---

(13) La notificazione dell'avvenuta cessione del credito al datore di lavoro cessionario non è elemento costitutivo del contratto di cessione del credito che ha natura consensuale, sì che il suo perfezionamento si consegue con il solo scambio di consenso tra cedente e cessionario, con attribuzione a quest'ultimo della veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), finanche ove sia mancata la notificazione prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c., necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. In tal senso, tra le altre, Cass. Civile sez. lavoro 17.2.2020 n. 3913, in *Banca dati De Jure*.

(14) A volte tale formulazione induce dubbi. Il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto, ma non è parte del contratto di cessione. In questa posizione di terzo, il debitore è destinatario della notificazione della cessione, vale a dire della comunicazione del trasferimento del diritto, comunicazione operatagli dal cedente o dal cessionario.

Il debitore può anche accettare la cessione, ma ciò non concorre alla formazione del contratto di cessione, che quindi non diviene un negozio plurilaterale nemmeno nel caso in cui tale accettazione venga espressa.

L'accettazione, se interviene, integra piuttosto un riconoscimento di debito nei confronti del creditore.



L'art. 5 del D.P.R. 180/1950 stabilisce che i “dipendenti”, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico come privato, “*possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni*”.

Il limite temporale di dieci anni viene ridotto a cinque anni nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato (artt. 6 e 51).

L'art. 52 del D.P.R., tra l’altro, pone un limite rigido, quello della durata prevista del rapporto, in relazione, proprio, ai lavoratori titolari di contratto a tempo determinato (15).

Le società finanziarie spesso si mostrano anche più prudenti nella prassi, non accettando semplicemente di stipulare un contratto di finanziamento con contestuale cessione del credito (per il quinto) in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quand’anche il piano di rientro abbia durata inferiore al contratto di lavoro.

L'art. 52 si premura poi di precisare che, a differenza di quanto accade per il pignoramento “*Alla cessione del trattamento di fine rapporto - omissis - non si applica il limite del quinto*”.

---

Accettazione o notificazione sono atti che incidono sull’efficacia della cessione nei confronti del debitore (e dei terzi), ma non condizionano il passaggio del credito dal vecchio al nuovo titolare del medesimo.

L'accettazione può condizionare l'effetto traslativo quando è oggetto della cessione un credito strettamente personale, oppure incedibile (per ragioni legali o negoziali specifiche): ma si ritiene che neppure questo tipo di intervento del debitore ceduto integri una partecipazione al contratto di cessione, che non diviene plurilaterale nemmeno qui. Tale intervento si limita a rimuovere il vincolo di incedibilità del credito e lo si qualifica come atto di autorizzazione privata. V. in merito, per tutti, BIANCA, *Diritto civile*. 4. *L'obbligazione*, Milano ed. 1992, p. 580.

(15) I dipendenti “*assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo*”.

Qualora, quindi, il contratto di cessione del credito preveda esplicitamente la cessione del TFR senza limitazioni quantitative, l'intero ammontare del TFR sarà assoggettabile alla cessione e quindi da corrispondersi al cessionario, tenuto conto, ovviamente, del debito residuo in essere alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Il medesimo articolo, al terzo comma prevede, infine, che il regime della cessione del credito come sin qui delineato si applica anche ai rapporti di lavoro c.d. parasubordinati di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c. (16).

L'art. 68 del D.P.R. precisa, al primo comma che “*Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti*”.

---

Il testo normativo prosegue precisando che “*Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere*”.

(16) Paradigma legale sul quale la discussione è risalente e complessa e che, tra l'altro, ha trovato recente riferimento nell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

#### **4. La speciale procedura di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602 del 29/9/1973.**

È abbastanza frequente, poi, nelle aziende ricevere la notificazione di atti che recano l'intestazione "Pignoramento presso terzi", ma hanno una forma un po' diversa e menzionano, quale proprio riferimento di disciplina, l'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. Tali atti provengono sempre da Enti impositori, o da Concessionari ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto (17).

Si tratta di una procedura più snella che tali soggetti hanno a disposizione per procedere al recupero coattivo mediante prelievo forzoso dalla retribuzione di crediti risultanti dai ruoli; in concreto si tratta, di solito, di imposte comunali, o multe non pagate, IMU e similari. La semplificazione della procedura consiste nel fatto che, fatti salvi i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. già visti e quelli, equivalenti, o inferiori (a seconda delle ipotesi) dell'art. 72 ter (18) del Decreto, l'atto

---

(17) "Art. 10 - Definizioni: Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "concessionario": il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario".

(18) Art. 72 ter - Limiti di pignorabilità

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo

di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L'atto non deve quindi contenere la citazione del debitore a comparire davanti al Giudice, né l'invito al terzo pignorato a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e non è previsto che vi sia un provvedimento di assegnazione da parte del Giudice.

Si tratta di una procedura che quindi, di per sé, non prevede contraddittorio né con il debitore, né con terzo pignorato, ma solo un'imposizione volta ad ottenere un pagamento diretto di importi richiesti.

La mancanza di contraddittorio in capo al debitore ed al terzo pignorato può essere un problema: in particolare laddove il debito non sia realmente sussistente in capo al lavoratore/debitore, il quale però per primo dovrà attivarsi nei confronti del datore di lavoro/terzo debitore per segnalare e documentare che l'importo richiesto non è in realtà dovuto e che il pagamento da parte del terzo all'ente impositore non sarebbe a quel punto eseguito secondo correttezza e buona fede.

---

*emolumento accreditato allo stesso titolo.*

*2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*

Altra ipotesi (decisamente più frequente) è che il debitore non lavori più per il datore di lavoro terzo pignorato, il quale, a fronte di un'imposizione che non prevede “dialogo”, rimane nell'incertezza sul cosa fare.

In realtà il problema risiede, come spesso capita, in una non corretta comunicazione, vale a dire in una carenza dei contenuti dell'atto notificato.

Nell'atto di pignoramento ai sensi del 72 *bis* viene, in genere, intimato il pagamento entro 60 giorni, ma si omette di specificare che “*Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2*” (19), vale a dire: “*Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile*” (20).

Il legislatore quindi, per porre un contrappeso alla semplificazione introdotta dal decreto, ha previsto che qualora il terzo pignorato non ottemperi all'intimazione, null'altro si possa fare che procedere per le vie giudiziali ordinarie: nel cui ambito sarà data voce a tutte le parti in causa.

Nella prassi si può constatare che, spesso, qualora, nella veste del terzo pignorato si inoltri una pec all'indirizzo dell'ente impositore spiegando quali le ragioni che inducono a non pagare, se ragioni fondate, evita che l'ente impositore intenti un procedimento di pignoramento presso terzi che vede coinvolto il terzo che già ha spiegato di non avere debiti nei confronti del pignorato e rivolga altrove il proprio interesse.

---

(19) Art. 72 *bis* D.P.R. 602/1973 ultimo comma.

(20) Art. 72, secondo comma, D.P.R. 602/1973.

Merita infine precisare che l'ente impositore, o concessionario, potrà come previsto dall'art. 75 *bis*, del D.P.R. 602/1973, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notificazione della cartella al debitore e prima di procedere alla notificazione dell'atto di pignoramento, chiedere al datore di lavoro (soggetto terzo potenziale *debitor debitoris*) di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme che siano eventualmente dovute al lavoratore.

A fronte di tale tipologia di comunicazione, volta evidentemente a capire se ci siano presupposti per procedere con un pignoramento presso terzi, il terzo presunto debitore dovrà rispondere entro un termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni.

L'inadempimento a tale obbligo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 del D.Lgs. 471/1997 (ridotta della metà se la comunicazione viene inviata nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine).

Le dichiarazioni rese dal terzo debitore ai sensi dell'art. 75 *bis* del D.P.R. 602/73 non potranno/dovranno essere, ovviamente, sconfessate qualora il terzo pignorato fosse poi chiamato a rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c.: è ben vero che, nel frattempo, potrebbe essere cambiata la situazione ed un soggetto che era dipendente all'epoca della dichiarazione di cui all'art. 75 *bis* potrà non esserlo più al momento della dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.*

In allegato alla dichiarazione del terzo *ex art. 75 bis* dovrà essere inoltrata (di solito è contenuta nel medesimo modulo già predisposto dall'ente impositore) una dichiarazione (21) con cui il terzo pignorato dichiara che le notizie riportate nella dichiarazione sono reali.

---

(21) Si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art. 47* del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quindi con potenziali conseguenze penali in caso di falsità.

Notiamo, infine, come, la procedura di cui al D.P.R. 602/1973 appaia di per sé poco rispettosa del trattamento dei dati personali del debitore (o presunto tale). Il legislatore, consapevole, ha ritenuto di prevedere all'ultimo comma dell'art. 75 bis che “*gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*”.

### **5. In conclusione.**

Le regole generali sin qui delineate sono una base da cui partire per valutare come comportarsi nella prassi quotidiana, che mostra peraltro una variopinta gamma di eventualità: a creare dubbi sono, spesso, più che le regole di base ed il loro funzionamento, le anomalie causate da condotte e/o eventi umani. Vi potranno essere errori procedurali o materiali in cui siano incorsi i creditori procedenti, documentazione contrattuale (nei casi di cessioni) poco chiara, per tacere del caso in cui il lavoratore sia deceduto e nella sua posizione subentrino gli eredi: e così via.

Ogni singolo caso, quindi, potrà richiedere di applicare discipline specifiche ulteriori rispetto a quelle di base di cui oggi si è proposta un’esplorazione.